

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed in particolare l'articolo 15 della citata legge che istituisce il Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.

Atteso altresì che il comma 2 bis, secondo periodo, del medesimo articolo 15, della legge regionale 20/2005 dispone che, a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e fino alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sull'accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. [Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)], il Fondo è finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

Visto il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0284/Pres. del 30 novembre 2011, d'ora innanzi "regolamento".

Visti in particolare i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del regolamento, secondo cui:

"1. La misura del beneficio è differenziata a seconda della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) nucleo familiare con un ISEE fino a euro 20.000,00: il beneficio viene determinato nella misura compresa tra un minimo del quaranta ed un massimo del sessanta per cento delle rette di frequenza sostenute nell'anno scolastico di riferimento;

b) nucleo familiare con un ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 35.000,00: il beneficio viene determinato nella misura compresa tra un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento delle rette di frequenza sostenute nell'anno scolastico di riferimento.

2. L'importo massimo del beneficio regionale per ciascun anno scolastico viene fissato in euro 1.800,00 e non può comunque superare l'importo totale delle spese di cui all'articolo 5, comma 4, pagate e rimaste a carico della famiglia.

3. Le misure effettive dei benefici di cui al comma 1 sono fissate annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in base alle risorse finanziarie disponibili.

4. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 3 è soggetta a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia."

Attesa la necessità di fissare annualmente con deliberazione giuntale le misure effettive dei benefici per l'anno scolastico 2011/2012.

Ritenuto di stabilire, in base alle risorse disponibili, le seguenti misure del beneficio sulle rette di frequenza sostenute per l'anno scolastico 2011/2012:

- la percentuale del sessanta per cento nel caso in cui il nucleo familiare presenti un ISEE fino a euro 20.000,00;

- la percentuale del quaranta per cento nel caso in cui il nucleo familiare presenti un ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 35.000,00.

Su proposta dell'Assessore all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del regolamento, sono stabilite le seguenti misure del beneficio sulle rette di frequenza sostenute per l'anno scolastico 2011/2012:

- la percentuale del sessanta per cento nel caso in cui il nucleo familiare presenti un ISEE fino a euro 20.000,00;

- la percentuale del quaranta per cento nel caso in cui il nucleo familiare presenti un ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 35.000,00.

2. Le risorse disponibili per l'anno 2012 sono fissate complessivamente in euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) da ripartirsi tra gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni con provvedimento di

attuazione della Direzione competente sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento.

3. La spesa indicata al punto 2 fa carico al capitolo 8465 dell'U.B. n. 8.2.1.1140 del Bilancio di esercizio 2012;

4. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE